

Torino, li 3 febbraio 2015

Prot. n. 1677

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera inerenti l'intervento di realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia" - CUP F17B14000040004 - CIG 6064039B47 - (gara 71-2014). Bando di gara n. 2014/S 248-439246 del 24/12/2014 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Chiediamo a questa spettabile Stazione Appaltante se è consentita la partecipazione alla procedura di gara anche ai progettisti e/o raggruppamenti di progettisti che hanno già partecipato al procedimento sotto riportato ed in corso di svolgimento:

"Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia", ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), comma 3 e comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Cod. 021PS14) - CUP F17B14000040004 - CPV 45212224-2 - CIG 5936668569"

Si precisa quanto segue:

Atteso che il Codice degli Appalti prevede, all'art. 90, comma 8 che *"Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; [omissis]"* e che la prevalente opinione giurisprudenziale, in adesione ai principi comunitari, ha statuito che, per pacifico principio generale, le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione in quanto limitative della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, con la conseguenza che a nulla vale il tentativo di un'estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate (cfr. Tar Piemonte 1510/2008 e CdS., Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 561), si ritiene che sia consentita la partecipazione alla presente procedura dei progettisti e/o raggruppamenti di progettisti che hanno già partecipato alla gara avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia", ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), comma 3 e comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CUP F17B14000040004 - - CIG 5936668569.

In merito al quesito 2:

Secondo quanto riportato nella Tabella a pag. 9 del Disciplinare di gara, sembrerebbe che la classe IV categoria b secondo la L. 143/1949 corrisponda al ID S.04 del D.M. 143/2013. Da tabella z-1 allegata al decreto in vigore, tale ID pare invece corrispondere alla classe IX categoria b. Chiediamo cortesemente chiarimenti a riguardo.

Si precisa quanto segue:

Con riferimento a quanto erroneamente riportato, per mero errore materiale, nella Tabella a pag. 9 del Disciplinare di gara, in relazione alla corrispondenza del ID S.04 del D.M. 143/2013 con la classe IV categoria b di cui al L. 143/1949, si conferma la correttezza della corrispondenza indicata nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013. L'ID S.04 di cui alla citata tabella del D.M. 143/2013 corrisponde alla classe IX categoria b di cui alla Legge 143/1949.

In merito al quesito 3:

1) Nell'ambito del disciplinare di gara, al punto 15 "Busta B – Offerta tecnico organizzativa (pag. 20), viene richiesta l'indicazione dei professionisti cui affidare le varie funzioni, riprendendo l'elenco di quanto richiesto per la "gara di collegamento della linea Torino-Cers con la rete RFI" anziché quelli indicati negli altri documenti di gara; viene richiesta conferma che quanto riportato sia frutto di un errore.

2) Nell'ambito del capitolato d'oneri, all'art. 7 (Responsabilità civile professionale) e all'art. 8 (Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro – R.C.O.) vengono fatti riferimenti temporali correlati alla "gara di collegamento della linea Torino-Ceres con la rete RFI", anche in questo caso viene richiesta conferma che quanto riportato sia frutto di un errore.

Si precisa quanto segue:

1) L'erronea indicazione, al paragrafo 15 "Busta B – Offerta tecnico organizzativa" del Disciplinare di gara, del gruppo di lavoro è frutto di un mero refuso. I concorrenti dovranno fornire indicazione dei professionisti cui verranno affidate le funzioni di "direttore dei lavori", di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" ex art.92, d.lgs.81/08 (in possesso dei requisiti ex art.98, d.lgs. 81/08), di Direttore operativo per le opere Impiantistiche e relative opere connesse, di Direttore operativo per le opere con qualifica di Geologo e relative opere connesse, di Direttore operativo per le opere strutturali metalliche e relative opere connesse e degli Ispettori di cantiere di cui almeno uno specializzato in opere a verde, facenti parte dell'organico minimo richiesto nel Disciplinare di gara al paragrafo 7

2) L'erronea indicazione, all'art. 7 (Responsabilità civile professionale) e all'art. 8 (Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro – R.C.O.), riferimenti temporali correlati alla "gara di collegamento della linea Torino-Ceres con la rete RFI" è frutto di un mero refuso.

In merito al quesito 4:

In merito a : "Disciplinare di gara per l'affidamento del Servizio di Direzione Lavori, Misurazione e Contabilità, Assistenza al Collaudo e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (Art. 92, D.L.G. 81/08), inerente l'intervento di realizzazione del nuovo impianto sportivo "Filadelfia" nel Comune di Torino",

si richiede a Codesta Spett.le Committenza di chiarire perché l'elenco dei professionisti facenti parte dell'organico minimo elencati al punto a) ex. Art. 15 (busta B - offerta tecnico organizzativa), del disciplinare di gara, non corrisponda per alcune figure professionali all'elenco riportato ex. Art. 7 (Organico minimo richiesto).

Lo stesso dicasi, con riferimento al punto B.4 ex. Art. 17 (Elementi di Valutazione) dove tra le figure professionali costituenti il GDLCS viene citato il Noise Manager che non compare nell'organico minimo richiesto ex. Art. 7.

Si precisa quanto segue:

Si veda la risposta fornita al quesito n. 3.

Con riferimento all'indicazione della figura del Noise Manager all'interno del criterio B.4. di cui al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, si precisa che tale indicazione è frutto di un refuso.

In merito al quesito 5:

Per quanto riguarda i requisiti tecnici di partecipazione (punto 9. II pg. 6 del disciplinare di gara) si chiede se è possibile dimostrare quanto richiesto al punto b) e c) per servizi svolti nella categoria E.11 (ex Ic) con lavori certificati in cl/ct Id il cui grado di complessità è pari a 1,20 (anziché 0,95 come da voi richiesto) e la cui "identificazione delle opere" è "Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazioni, Poli scolastici, Università, Istituti di ricerca universitaria".

Analogamente si richiede se è possibile dimostrare il requisito richiesto in classe/categoria S.04 (ex IXb) con complessità 0,90 con servizi svolti in classe/categoria Ig con complessità 0,95.

Si precisa quanto segue:

Vista la *Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria" e della deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 "Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27"*, contenente i criteri interpretativi dell'ANAC in materia, si precisa che, con riferimento alle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013, nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In merito al quesito 6:

In relazione al bando di gara di cui all'oggetto, ed alla imminente scadenza del procedimento di gara fissato per il 19/02/2015, chiediamo cortesemente a questa spett.le stazione appaltante se è consentita la partecipazione alla procedura di gara anche a progettisti e/o a raggruppamenti di progettisti, che hanno già partecipato al procedimento di gara sotto riportato ed in corso di svolgimento:

"affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia", ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), comma 3 e comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Cod. 021PS14) CUP F17B14000040004 - CPV 45212224-2 - CIG 5936668569".

Si precisa quanto segue:

Si veda la risposta fornita al quesito n. 1.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio MANTO

